

**STATUTO**

**DEFINIZIONI E FINALITÀ.**

**Articolo 1**

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche , una associazione avente la seguente denominazione : “***SINERGIE VERDI*** **APS**”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Collecorvino PE via Colle del Mondo 14 e con durata illimitata. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato ai criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L’Associazione ***SINERGIE VERDI*** costituita in Collecorvino PE via Colle del Mondo 14 è

* un’Associazione di promozione sociale.
* un Centro di vita associativa, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratica, senza scopo di lucro ed ha una durata illimitata.)

**Articolo 2**

L'associazione *non ha scopo di lucro,* il suo scopo principale è promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio ambientale, rurale ed economico del territorio, in cui ha sede localmente e nella Regione Abruzzo in generale, e altresì contribuire alla crescita culturale, sociale e civile dei propri Soci, come dell’intera comunità.

L’Associazione si ispira ai seguenti principi: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, il rispetto della persona, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

L’Associazione, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità locale e regionale, si impegna a cooperare attivamente con altre Associazioni, Imprese ed Imprese Sociali e Organismi del Terzo Settore.

L’Associazione intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo e delle Regioni limitrofe, ma anche in ambito nazionale ed europeo, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi offerti e di enti e organizzazioni con finalità di difesa e tutela del territorio, dell’ambiente naturale ed urbano e di promozione di una cultura e pratica ecologista.

L’Associazione oltre al presente Statuto, discusso e approvato dall’Assemlea Costituente dei Soci Fondatori, eventuali variazioni saranno discusse e approvate da un’Assemblea strordinaria, si doterà di un Regolamento Interno e di eventuali regolamenti specifici (Disciplinari) per le diverse attività, discussi e approvati dall’Assemblea dei Soci.

L’Associazione può operare anche a favore di terzi: le condizioni di collaborazione verranno stabilite dall’Assembleadei Soci valutate le esigenze dell’Associazione.

Sono attività, nonché progetti e servizi, prioritarie dell’Associazione:

* **Consulenza e formazione per la gestione di piccole aziende multifunzionali (strategie aziendali innovative):**
* la progettazione e realizzazione (coordinamento gestionale e piani comunicazione) di eventi quali mercati, fiere, manifestazioni dedicate alla promozione dell’agri-ecologia e dello sviluppo sostenibile;
* lavoro di rete con i piccoli produttori agricoli e artigiani ed imprese eco-innovative, per l’erogazione di interventi formativial fine di diffondere buone pratiche agricole per tutelare la bio-diversità, per promuovere innovazioni tecnologiche e gestionali che permettano la sostenibiità economica, sociale ed ambientale, per sostenere nuovi servizi ausiliari all’agricoltura;
* avviare indagini e ricerche per una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività nella filiera Ambiente Agricoltura Alimentazione (le tre A) favorendone la divulgazione.
* **Progettazione ed esecuzione di attività eco-formative di educazione ambientale in ambiti educativi per minori e comunitari per anziani:**

l’educazione alla salute e al benessere in tutte le sue forme secondo natura. Si cercherà in tal senso di coinvolgere i minori (ad es.Scuola dell’obbligo, Centri giovanili, Oratori, Campi estivi, Fattorie Didattiche e Sociali, ecc.), anziani (ad es. Strutture residenziali, Centri sociali, Circoli, Associazioni, ecc.) e soggetti con bisogni speciali in attività multidisciplinari e conoscitive eco-sostenibili (ad es. Orto Dudattico) al fine di creare un interesse ed una pratica in modo da migliorare il rapporto con l’ambiente, con sé stessi e con gli altri. Una particolare attenzione sarà dedicata all’alimentazione, che possa essere corretta, naturale e ricca di sostanze benefiche al fine di cambiare, in meglio, le abitudini alimentari.

* **Promozione ed organizzazione di eventi culturali e percorsi formativi:**

sviluppando e potenziando iniziative culturali, artistiche, ricreative, editoriali per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, per la promozione e diffusione della cultura e delle praticheeco-sostenibili, attraverso sia l’organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse culturale (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) e ricreativo (sagre, feste di comunità, escursioni, gite sociali, ecc.) sia valorizzando e favorendo la conoscenza dell’offerta turistica rurale, sociale ed accessibile. Progettazione e conduzione di percorsi formativi per operatori socio-educativi nel settore dell’agro-ecologia, del benessere e dell’alimentazione naturale, nella cura della persona.

* **Promozione di aree verdi urbane (linee guida per la progettazione):**

ideazione e proposta di progetti per lo sviluppo del verde urbano, (ad es. realizzando per mezzo di aziende specializzate locali parchi e giardini pubblici, spazi verdi riservati a scuole e a strutture pubbliche, ecc). Nella fattispecie curare la scelta delle varietà di alberi, fiori, piante e arbusti e collocare elementi di arredo urbano.

La progettazione delle aree verdi ha le sue fondamenta sul concetto di pianificare le opere e gli interventi considerandole sempre come parte di un contesto, mai fini a sé stesse.

* **qualunque altra attività diversa da quelle elencate, idonea al raggiungimento dello scopo sociale.**

L’Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da propri associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità quale l’impiego di personale qualificato e di professionisti, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Articolo 3**

Il numero dei Soci è illimitato.

Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in Assemblea.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di dimissioni l’iscrizione è valida sino al termine dell’anno solare in corso.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda all’Organo di amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la Tessera Sociale dell’Associazione e i suoi dati saranno conservati con ogni cura nel libro dei Soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in

occasione della sua successiva convocazione.

E’ compito dell’Organo di amministrazione, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la Tessera Sociale dell’Associazione e i suoi dati saranno conservati con ogni cura nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

**Articolo 4**

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

I Soci hanno diritto a:

* frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
* a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
* a discutere e approvare i rendiconti;
* ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
* concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
* essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
* prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Il Socio è tenuto a:

* rispettare lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno, le Delibere degli organi sociali;
* nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede;
* versare alle scadenze stabilite le Quote Sociali decise dall’Assemblea dei Soci;
* rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione.

La Quota Sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

**Articolo 5**

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.

L’associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi: può essere *escluso* dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre *recedere* dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

**Articolo 6**

L’Organo di amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, ed approvate o respinte dall’Assemblea dei Soci entro 30 gg., secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

* inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle Deliberazioni degli organi sociali;
* denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
* l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
* il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
* appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
* l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

**ORGANISMI DIRIGENTI (ORGANI SOCIALI)**

**Articolo 7**

Sono organi dell’Associazione:

• l’Assemblea;

• l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

• il Presidente;

• l’Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**ASSEMBLEA DEI SOCI.**

**Articolo 8**

Partecipano all'Assemblea dei Soci tutti i Soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che abbiano provveduto al versamento della Quota Sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Presidente tramite avviso scritto, spedita almeno \_\_\_ giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contenente la data e l'ora di prima (valida con due terzi dei Soci) e seconda (valida con maggioranza semplice dei Soci) convocazione e l'ordine del giorno, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social, ecc.).

**Articolo 9**

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto, può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 11 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

**Articolo 10**

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 11.

Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, un altro Socio impossibilitato a partecipare nelle Assemblee e nelle Votazioni.

**Articolo 11**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento Interno proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza dei due terzi dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all'art. 27

**Articolo 12**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Socio eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

L'elezione del Consiglio Direttivo, delle Cariche Sociali e le votazioni di Deliberazioni avvengono per alzata di mano, eventualmente a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono a disposizione dei Soci per la consultazione.

**Articolo 13**

L’Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili:

* approva le linee generali del programma di attività sociale
* approva il rendiconto annuale;
* delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
* elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando con modalità decise a maggioranza semplice dall’Assemblea;
* discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;
* delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
* approva l’importo della Quota Associativa.
* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
* delibera sulla esclusione degli associati;
* delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
* approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* delibera lo scioglimento;
* delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**CONSIGLIO DIRETTIVO (Consiglio Sindaci Revisori se previsto).**

**Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. È composto da 3 a 9 membri, secondo decisioni assunte dall’Assemblea. Tutti i consiglieri sono scelti tra i soci e sono rieleggibili una sola volta (secondo mandato). La carica sociale è a titolo gratuito.

**Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

**Articolo 16**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

* eseguire le delibere dell'Assemblea;
* formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
* predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
* deliberare circa l'ammissione dei Soci;
* deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
* stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
* curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
* decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
* presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
* determina l’importo della quota associativa da portare all’approvazione dell’Assemblea.

**Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente; a tal fine, se il Segretario non è presente alla riunione o ne deve assumere la funzione di presidenza, viene eletto un Segretario verbalizzante tra i Consiglieri presenti alla riunione.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

**Articolo 18**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

**Articolo 19**

Il Collegio dei Sindaci Revisori, se previsto, viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto di tre membri scelti anche tra persone non tesserate. Dura in carica 3 anni. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle Delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. I sindaci sono rieleggibili.

Se l'Associazione non rientra nei requisiti previsti dalla legge per l'istituzione obbligatoria del Collegio dei Sindaci Revisori, l’Assemblea dei Soci potrà comunque decidere di nominare detto Collegio oppure un Revisore Unico.

I Sindaci Revisori o il revisore Unico hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra loro.

**PRESIDENTE.**

**Articolo 20**

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica per tre anni e per un massimo di due mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

**ORGANO DI CONTROLLO**

**Articolo 21**

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**PATRIMONIO SOCIALE, RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTAZIONE.**

**Articolo 22**

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

* beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
* contributi, erogazioni e lasciti diversi;
* proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
* fondo di riserva;
* partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

h) dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le Quote Sociali sono intrasferibili.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

**Articolo 23**

L’Esercizio Sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell’Esercizio Sociale dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

**Articolo 24**

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.

**Articolo 25**

Può essere costituito un Fondo di Riserva in Bilancio per accogliere gli avanzi di gestione amministrativa eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nelle attività istituzionali di norma nel successivo esercizio finanziario.

E’ fatto divieto di distribuzione tra i Soci, sotto qualsia si forma diretta o indiretta, dell’avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve

economiche e finanziarie, per l’intero periodo di esistenza dell’Associazione ed all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

**LIBRI SOCIALI**

**Articolo 26**

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità.

**SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE**

**Articolo 27**

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza dei due terzi dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità d’interesse generale e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto dalla legge pro-tempore vigente.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i Soci del patrimonio residuo.

**DISPOSIZIONI FINALI.**

**Articolo 28**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle Leggi vigenti.

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

**Articolo 29**

In attesa dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall’art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l’efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.